



## Organo di Revisione Economico-Finanziaria

**Oggetto:** Parere del revisore sulla proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6.D.L. n. 80/2021- 2024/2026”

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quindici** del mese di **maggio**, si è riunito l'Organo di Revisione, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione consiliare n. 27 in data 31/07/2023, in seduta monocratica, nella persona del dott. Stefano Miranda, per esprimere il proprio parere in merito alla “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6.D.L. n. 80/2021- 2024/2026”;

**visto** l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analitica mente motivate;

**visto** il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020), applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019, in particolare:

- all'art. 3 del DM 17 marzo 2020, determina la suddivisione dei comuni in diverse fasce demografiche;
- all'art. 4 individua i valori soglia di massima spesa del personale e in particolare il comma 2 che prevede: “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.”;
- all'art. 5, comma 1 prevede che “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2”;

- all'art. 5, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 che prevede “per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”;
- l'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo D.M.;

**visto** l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997, secondo la quale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

**visti** gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;

**visto** l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 e i decreti attuativi D.P.R. n. 81/2022 e D.M. n. 132/2022;

### **richiamati**

- il *PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O. 2024/2026)*;
- la Proposta di delibera di G.C. n. 32 del 10.05.2024 inerente “*Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021- 2024/2026*”;

### **considerato che**

l'art. 239, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, lettera b) n.1) come modificato dalla legge n. 213/2013 richiede che l'organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle operazioni dell'Ente, fra le quali anche gli “strumenti di programmazione economico-finanziaria”;

### **dato atto che**

- il Comune di Saracena, alla data del 31.12.2023 ha un numero di dipendenti inferiore alle 50 unità, e precisamente 29, come di seguito dettagliatamente indicato:

DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE

CATEGORIA	TEMPO PIENO	TEMPO PART-TIME	NOTE
Funzionari (ex cat. D1)	4	0	
Istruttori (ex Cat. C1)	5	1	
Operatori Esperti (ex cat. B1)	1	0	
Operatori Esperti (ex Cat. B5)	1	0	
Operatori Esperti (ex Cat. B6)	1	0	
Operatori (ex Cat. A1)	2	0	
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	

**(ex LSU/LPU)**

CATEGORIA	TEMPO PIENO	TEMPO PART-TIME
Funzionari (ex cat. D1)	0	1
Istruttori (ex cat. C1)	0	3
Operatori Esperti (ex cat. B1)	0	2
Operatori (ex cat. A1)	0	8
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

- il Comune di Saracena conta una popolazione al 31.12.2023 pari a 3.390 abitanti, pertanto essendo inferiore a 5.000 residenti, rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2023 si è approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 18.12.2023, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

**verificato che**

- che nel prospetto allegato al Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026, si evidenzia un rapporto, calcolato ai sensi del D.M. 17.03.2020, tra il volume della spesa di personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio del 23,56%, compreso, dunque, entro il limite della prima soglia fissata, dall'art. 4 del citato D.M., al 27,20%;
- che l'incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato per il 2024 è pari ad euro 85.778,77;
- l'incremento massimo di spese per il personale calcolato secondo le percentuali della Tabella 2 del D.M. del 17.03.2020 (articolo 5) e pari ad euro 204.642,96, favorevole all'Ente rispetto al metodo di calcolo eseguito rispetto ai resti assunzionali disponibili art. 5 c. 2 (di euro 122.780,61);
- la spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater della legge 296/2007 è pari ad euro 1.027.821,05 e, pertanto, esiste un reale contenimento della spesa di personale per l'anno in corso comprensiva delle assunzioni proposte;
- che il tetto massimo di spesa potenziale per il personale per l'anno 2024 è pari a euro 640.676,70;
- il nuovo piano occupazionale 2024/2026 prevede due progressioni verticali in deroga, come di seguito indicati:
  - da ex Cat. B1 a ex Cat. C1;
  - da ex Cat. C1 a ex Cat. D1;

B1 100	C1 100	C1 100	D1 100	conto annuale 2018	
€ 21.186,17	€ 23.830,94	€ 23.830,94	€ 25.884,56	Tab. 12	363.648,00
				Tab. 13	56.927,00
€ 5.042,31	€ 5.671,76	€ 5.671,76	€ 6.160,53	Tab. 14	961.702,00
€ 1.292,36	€ 1.453,69	€ 1.453,69	€ 1.578,96		1.382.277,00
					0,55
€ 1.800,82	€ 2.025,63	€ 2.025,63	€ 2.200,19	Massimo progr.	7.602,52
€ 6.334,66	€ 7.125,45	€ 7.125,45	€ 7.739,48		
€ 1.800,82	€ 2.025,63	€ 2.025,63	€ 2.200,19		
€ 29.321,66	€ 32.982,02	€ 32.982,02	€ 35.824,23		

3.660,36 €

2.842,21 €

6.502,57 € Totale costo Progressioni

e la trasformazione di una ex Cat. C1 e di una ex Cat. D1 da PT a FT, entrambe eterofinanziate dalla Regione Calabria e dal Ministero per complessivi € 18.000,00 pro capite, sicché la spesa di competenza per l'Ente per la relativa trasformazione sarà pari a:

- ➔ ex Cat. C1 – trasformazione da part-time a full-time - costo incremento pari ad € 14.982,02 annui;
- ➔ ex Cat. D1 – trasformazione da part-time a full-time - costo incremento pari ad € 17.824,23 annui;
- l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 33, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza rinvenire situazioni né di eccedenza, né di soprannumerarietà nell'ambito dei contingenti delle categorie, al contrario, i Responsabili interpellati hanno formulato diverse richieste di coperture di posti vacanti;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha incluso nel contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) il Piano triennale della Performance 2024-2026, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano delle azioni positive 2024-2026, il D.U.P., il Piano triennale della Formazione del Personale 2024-2026 e il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 2024-2026;

Per tutto quanto qui premesso, considerato e verificato,

**esprime parere favorevole**

in relazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026, contenuto nella proposta di delibera di Giunta di approvazione del Piano Integrato di Attività Organizzative (P.I.A.O) per il triennio 2024 – 2026.

Si raccomanda, altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Del che è verbale.

Castrovillari, lì 15/05/2024

L'organo di Revisione  
**Dott. Stefano Miranda**

